



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di FERMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE
MERCATALE**

(Legge 160/2019 - art.1 - commi 816 – 847)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021

SOMMARIO

CAPO I° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II° – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 - Autorizzazioni	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 - Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	8
Articolo 15 - Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 - Riduzioni.....	12
Articolo 22 - Esenzioni	13
CAPO III° – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni*.....	16
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	16
Articolo 29 - Riduzione del diritto	17
Articolo 30 - Esenzione dal diritto	17
Articolo 31 - Pagamento del diritto e rimborso	17
Articolo 32 - Norme di rinvio	18
CAPO IV° – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	18
Articolo 33 - Disposizioni generali	18
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	18
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	18
Articolo 36 - Occupazioni abusive	19
Articolo 37 - Domanda di occupazione ed occupazione d'urgenza.....	19
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario	20
Articolo 40 - Durata dell'occupazione	21
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22

Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	22
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	23
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 49 - Passi carrabili	24
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione o con altri tipi di impianti.....	25
Articolo 51 - Soggetto passivo	26
Articolo 52 - Agevolazioni	26
Articolo 53 - Esenzioni ed Esclusioni.....	27
Articolo 54 - Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	29
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	29
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 58 - Rimborsi e Compensazione	30
Articolo 59 - Sanzioni.....	30
Articolo 60 - Attività di recupero.....	31
CAPO V° – CANONE MERCATALE	31
Articolo 61 - Disposizioni generali	31
Articolo 62 - Funzionario Responsabile.....	32
Articolo 63 - Domanda di occupazione.....	32
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	33
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 67 - Occupazioni abusive	34
Articolo 68 - Presupposto del canone e Soggetto passivo	34
Articolo 69 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri	35
Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	35
Articolo 71 - Versamento del canone	35
Articolo 72 - Accertamento delle violazioni e riscossione coattiva	36
Articolo 73 - Rimborsi	38
Articolo 74 - Sanzioni.....	38
Articolo 75 - Attività di recupero.....	39
Articolo 76 - Sospensione dell'attività di vendita	39
CAPO VI° – DISPOSIZIONI COMUNI AL REGOLAMENTO	39
Articolo 77 - Disposizioni generali	39
Articolo 77-bis - Diritto di interpello****	40
Articolo 78 - Regime transitorio	40
Articolo 79 - Disposizioni finali.....	40
Articolo 80 - Entrata in vigore	41

CAPO I° – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari eventualmente già approvato.

CAPO II° – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV° del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, disposto dal presente Capo II°, nonché per quanto previsto dal successivo Capo III°. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale, gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da: quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione; stendardi in ferro a una o due piantane nelle misure di m. 1x1,40; 2x2; 2x1,40; 1,40x2; tralicci in ferro polifacciali, eventualmente con lo stemma di questo Comune e con la scritta in evidenza "servizio pubbliche affissioni".
3. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere i mq previsti dal piano generale degli impianti.

4. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
5. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
6. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. n. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
7. Il Piano è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
8. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari potrà essere elaborato/riformulato dall'Ufficio competente in collaborazione con gli Uffici competenti in materia di urbanistica, viabilità e polizia locale.
9. Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
10. Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
 - a) norme tecniche di attuazione;
 - b) disegni indicanti la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - c) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.
11. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle eventuali variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.
12. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal competente organo comunale.
13. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale e traffico.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari ed alle modalità operative adottate dall'Ente, in base alla sua struttura interna ed alle funzioni attribuite ai singoli Uffici e Servizi.
3. L'autorizzazione consegue ad istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario, completa di tutti gli elementi necessari sia per il suo rilascio che per il conteggio dell'eventuale somma da versare.
4. Per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale o di contravvenzione al Codice della Strada o ai Regolamenti comunali (in particolare quello Edilizio nonché quello di Polizia Locale), l'autorizzazione può essere negata.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto di legge e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare, di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono consentiti nel rispetto delle norme e dei regolamenti.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica tenendo conto della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019, applicando le specifiche misure definite nella delibera di approvazione delle tariffe adottata dalla Giunta Comunale.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Gli elementi costitutivi della tariffa, di cui al precedente comma 2, sono insiti nelle tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, ed esse sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, generante la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, relativamente a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, salvo tempistiche diversamente concordate e formalizzate

fra le parti; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a quanto espressamente disciplinato nel Regolamento Generale delle Entrate.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Non si dà luogo al rimborso del canone annuale, versato entro i termini previsti dal presente Regolamento, per esposizioni pubblicitarie effettuate con mezzi di carattere stabile, la cui rimozione è avvenuta in corso d'anno e successivamente ai termini del versamento di cui sopra, e la cui comunicazione scritta di disdetta, da comunicarsi agli uffici comunali competenti, sia intervenuta sempre oltre i termini previsti per il versamento annuale.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura definita nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 18 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi così come disposti nel Regolamento Generale delle Entrate.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20, commi 4 e 5, ed articolo 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, contenente disposizioni anche in merito alla riscossione coattiva.
8. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
9. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
10. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
11. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.
Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Ai veicoli ad uso speciale, (camion vela e similari), in sosta con pubblicità nello stesso punto per più di quarantotto ore, si rende applicabile il canone a prescindere dalla residenza/sede del proprietario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.

5. Sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, i messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione o raffigurazione atta a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, apposti in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, si applica l'apposita tariffa forfettaria annuale che verrà a tal proposito deliberata.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative degli enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che:
 - la loro superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
 - ogni sponsor o logotipo non superi il limite massimo di trecento centimetri quadrati;
 - b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

- c) riduzione del 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
- 3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 22 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali, riferita allo svolgimento della propria attività istituzionale;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, con esenzione della sola pubblicità riferita alla stessa società o associazione sportiva;
 - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro;
- m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva (intesa come somma delle superfici arrotondate per ogni singola insegna) non superiore a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva di cinque metri quadrati viene superata, il canone viene calcolato sull'intera superficie (e non sulla parte eccedente). Le singole insegne unitarie, riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio, (il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente), sia il marchio o il nome di un prodotto o di un servizio offerto, se contenuti nello stesso mezzo, sono assimilate a quelle di esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta, (e dell'eventuale esenzione), sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni e dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati o servizi offerti, non sono considerati insegne di esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione valgono ovviamente, (oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie), le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili, (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui, (come per banche, assicurazioni ecc...), oltre all'unità principale o alla sede esistano unità secondarie, (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi.

CAPO III° – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni, con distinzioni fra affissioni non commerciali ed affissioni commerciali, sarà prevista dal piano generale degli impianti.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montegiorgio costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, gestibile direttamente da parte dell'Ente o attraverso soggetti terzi affidatari e concessionari del servizio.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio preposto alle affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nell'eventualità di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed entro novanta giorni il Comune rimborsa le eventuali somme incassate.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

8. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili; nell'eventualità deve comunque mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente Regolamento in quanto applicabili.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni*

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, determinata dalla Giunta Comunale è aumentato con la delibera di cui al comma 2 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione, richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 o nei giorni festivi, oltre al canone previsto, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone stesso, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione e per ciascun soggetto pubblicizzato. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

**articolo modificato ed approvato con emendamento prot. 6499 del 29/04/2021 proposto dall'Assessore Lorena Marzialetti*

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. Per l'applicazione della riduzione, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'Ente promotore. Nel caso in cui l'Ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni singolarmente superano i trecento centimetri quadrati o complessivamente superano il 10% della superficie del manifesto, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montegiorgio ed il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 31 - Pagamento del diritto e rimborso

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano, ove disciplinato e compatibili, le disposizioni di cui al Capo II° del presente regolamento, nonché quanto eventualmente disposto con il Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

CAPO IV° – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano sul suolo.;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;

- d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stessi nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazione del suolo o sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale, altro ufficio comunale competente o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione e contestazione dell'abuso. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione ed occupazione d'urgenza

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare alla struttura della Polizia Locale o ad altro Ufficio individuato dall'Ente come competente in materia, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, presentata in bollo e redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Locale e ad altri eventuali uffici comunali competenti, i quali provvedono ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale, o altro Ufficio individuato dall'Ente come competente in materia, il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, vengono chiamati in causa gli Uffici aventi poteri e competenze specifiche, anche in base alla tipologia ed alla natura di occupazione che dovrà essere effettuata.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali (regolamento di disciplina del commercio o altri regolamenti), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. In caso di concessione della proroga, ai fini tariffari verrà applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa ordinaria.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (metri lineari costituenti unità di misura utile in particolare per le occupazioni del sottosuolo realizzate con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale);
 - c) durata dell'occupazione (per le occupazioni temporanee, vengono prese in considerazione sia i giorni che, eventualmente, le ore di occupazione, rapportate alla misura tariffaria giornaliera);
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Gli indicatori di cui alle precedenti lett. d) ed e), sono espressi nella determinazione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ed esse sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, le strade del Comune sono classificate in tre categorie (secondo quanto previsto nell'allegato A):
 - 1^ categoria – zona A centri abitati;
 - 2^ categoria – zone limitrofe;
 - 3^ categoria – zona C restanti parti del territorio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie rispetto a quelle già individuate e catalogate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le altre categorie è ridotta secondo le seguenti misure:
 - 1^ categoria – 100% della tariffa;
 - 2^ categoria – 60% della tariffa;
 - 3^ categoria – 40% della tariffa.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7:00 alle ore 20:00;
 - dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari (metri lineari costituenti unità di misura utile in particolare per le occupazioni con condutture, diverse da quelle per servizi a rete), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano stati, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici superiori ai 1.000 mq, con riferimento alla sola parte eccedente, possono essere calcolate in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata ed inerenti la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro

800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio, con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, in unica soluzione, a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi rispetto a quanto descritto e richiamato, però solo previo invio, nel mese di gennaio di ciascun anno, di un'apposita comunicazione alle aziende interessate, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50%.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio, autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Sono assoggettati a tassazione in ogni caso i passi carrabili aperti nell'ambito di lottizzazioni o nuove edificazioni, ancorché le opere di urbanizzazione non siano state trasferite formalmente al Comune, quando le stesso siano già oggetto di uso pubblico.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70%.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente, al pari di quanto avviene in caso di iniziale realizzazione del passo carrabile da parte del privato ad esso interessato.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione o con altri tipi di impianti

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e può avere ad oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento, aumentata del 1000%;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo il criterio previsto per la precedente lettera a), aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato in base ai criteri delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità
8. Per le occupazioni con impianti di ricarica dei veicoli elettrici, è stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori, nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, i quali rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Accertato il mancato rispetto di tali condizioni, il canone verrà recuperato con applicazione della tariffa ordinaria non ridotta, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo, oltre ad interessi come previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - b) per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del **75%****;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 14 giorni, fatta eccezione alle occupazioni inerenti lo svolgimento del mercato periodico o settimanale, la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
 - f) in caso di versamento anticipato della somma dovuta, la tariffa è ridotta del 50%. Per versamento anticipato si intende che deve essere effettuato prima o massimo entro le 48 ore successive all'avvenuta occupazione temporanea e la ricevuta di versamento deve essere esibita entro le successive 48 ore all'ufficio comunale di controllo;
 - g) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Il termine convenzione si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento/quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tariffazione va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

4. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.), è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
6. Al fine di agevolare la valorizzazione, lo sviluppo, la tutela e la promozione del centro storico del capoluogo e delle frazioni, il Comune potrà prevedere la possibilità di concedere contributi ad attività commerciali e/o artigianali, per permettere di ridurre, in tutto o in parte, il peso del canone sull'occupazione di suolo pubblico;
7. La contribuzione di cui al comma precedente potrà essere erogata dietro apposita richiesta degli interessati ed a condizione che prevedono iniziative di "rivitalizzazione" dei centri storici.

***articolo modificato ed approvato con emendamento prot. 6473 del 29/04/2021 proposto dal Gruppo consiliare "Una Nuova stagione per Montegiorgio"*

Articolo 53 - Esenzioni ed Esclusioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, anche se effettuate su un territorio diverso dal proprio;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, o relative alla sosta di veicoli per le operazioni di carico e scarico merce, comprese le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni con tende fisse, retrattili o simili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- j) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, sportive, attrattive o iniziative ed eventi di altro genere, rivolti alla collettività e di pubblico interesse, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- l) vasche biologiche;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni di impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione;
- o) le occupazioni con orologi installati da privati, se il loro funzionamento è di pubblica utilità;
- p) le occupazioni effettuate con le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni temporanee, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea, in concessione, durante le soste in aree assegnate ed a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) i passi carrabili.

2. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- b) i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Su espressa richiesta del contribuente può tuttavia essere vietata la sosta sull'area antistante gli accessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati. In tal caso la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 10%;
- c) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;**
- d) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali, la cui superficie di occupazione di suolo pubblico non ecceda il metro quadro.*****

***articolo modificato ed approvato con emendamento prot. 6473 del 29/04/2021 proposto dal Gruppo consiliare "Una Nuova stagione per Montegiorgio"

Articolo 54 - Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 30,00, e quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari ad euro 50,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione.
3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.
5. Per occupazioni in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata fino al 50%.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al successivo 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato, secondo le disposizioni del successivo comma 3, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 1.500,00.
3. Il versamento del canone si considera effettuato contestualmente al rilascio della autorizzazione se avviene entro due giorni dal provvedimento, e, in ogni caso detto versamento deve essere effettuato, entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
4. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.
Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

Articolo 58 - Rimborsi e Compensazione

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento o di penalità o sanzioni. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento o l'eventuale rigetto dell'istanza di compensazione.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o

tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi, nella misura definita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dagli articoli 18 e 57 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quanto espressamente definito nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

CAPO V° – CANONE MERCATALE

Articolo 61 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo, costituente parte del Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, inerente la concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (solo ai mercati e non anche ad altre manifestazioni che coinvolgono il settore del commercio ambulante), realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Montegiorgio (FM).
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) di cui al capo II° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati dal presente Regolamento.
6. Gli atti di concessione permanenti devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
9. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tutte tali attività richieste e risultanti necessarie. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o anche ad altro Servizio, in funzione della modalità operativa definita da parte della struttura organizzativa dell'Ente.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, in base alla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione suolo pubblico nei mercati, si rinvia comunque al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;
 - f) impatto ambientale e sull'arredo urbano;
 - g) tipologia dell'occupazione.
3. Gli indicatori di cui alle precedenti lett. d) ed e), sono espressi nella determinazione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ed esse sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, le strade del Comune sono classificate in tre categorie:
- 1^ categoria – zona A centri abitati;
 - 2^ categoria – zone limitrofe;
 - 3^ categoria – zona C restanti parti del territorio.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie rispetto a quelle già individuate e catalogate, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1^ categoria, con conseguente tassazione pari a:
- 1^ categoria – 100% della tariffa;
 - 2^ categoria – 60% della tariffa;
 - 3^ categoria – 40% della tariffa.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata con un minimo di 1 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, le occupazioni di aree e spazi destinati a mercato, nonché degli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, in qualsiasi modo realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto il canone giornaliero nei termini previsti dal presente Regolamento (o entro il diverso termine eventualmente deliberato);
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Presupposto del canone e Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinate a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa

vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il cedente è obbligato in solido.

3. Il canone è dovuto al Comune da parte del titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri (c.d. "spunta) in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dalla Polizia Locale.
3. È vietato ai titolari di detti posteggi alterare, in alcun modo, il suolo occupato.

Articolo 70 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche, in forma itinerante, non è soggetta ad autorizzazione quando la sosta su suolo pubblico avviene nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 71 - Versamento del canone

1. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione permanente è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente all'occupazione del posteggio.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio.
4. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
5. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito attraverso l'atto di deliberazione delle tariffe o con separato atto. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al successivo 31 gennaio.
7. Gli importi dovuti sono riscossi a mezzo c/c postale o c/c di tesoreria (bollettino o bonifico), attraverso F24 o, qualora obbligatorie, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, attraverso le altre possibilità previste dal medesimo codice o secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per tutti o per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, , se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate.
11. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
12. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
13. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
14. Per i pagamenti la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 72 - Accertamento delle violazioni e riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nell'immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento sono trasmessi all'ufficio Entrate del Comune o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, affinché possano espletare gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.
5. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

8. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere comunque rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.
10. Il Comune procede disponendo la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità delle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione emesso dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
11. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
12. Tutte le spese sostenute per la rimozione sono a carico del trasgressore, in aggiunta a quelle di magazzinaggio e custodia, qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario ed il Comune provveda d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
13. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2 del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità ed urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
14. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla normativa vigente.
15. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate, contenente anche le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali.
16. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
17. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
18. Il recupero coattivo del credito non viene effettuato qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00 per ciascuna delle annualità di competenza.

Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino, cumulativamente, tale l'importo.

Articolo 73 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, il tutto su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro gli stessi termini sopra indicati.
5. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione può avvenire anche d'ufficio, con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della Legge n. 449 del 1997, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. In merito, le riduzioni di sanzione applicabili sono quelle disposte dalla normativa vigente in materia di ravvedimento operoso, così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni
Costituisce causa ostativa al ravvedimento stesso l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Per le occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dagli articoli 18, 57 e 72 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, contenente disposizioni anche in merito alla riscossione coattiva.

Articolo 75 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quanto espressamente definito nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 76 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, il Funzionario Responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L. 160/2019, sarà notificato un primo avviso del procedimento attraverso il quale gli verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non provvederà attraverso il pagamento del proprio debito o con l'avvio di un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare il debito dovuto in soluzione unica oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, a suo carico verrà immediatamente avviato un nuovo procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate.

CAPO VI° – DISPOSIZIONI COMUNI AL REGOLAMENTO

Articolo 77 - Disposizioni generali

1. L'utente destinatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne

l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il termine di sessanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, adottando un provvedimento motivato che può essere disposto anche d'ufficio da parte dell'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'entrata.
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicato, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione. Dovrà versare l'importo dovuto a titolo di canone, maggiorato degli interessi nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, nonché di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997, nel rispetto dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 e 13bis del D.Lgs. 472/1997), adottabile ed estendibile alle entrate disciplinate dal presente Regolamento, secondo la disciplina e la normativa applicabili ai tributi degli Enti Locali.

Articolo 77-bis - Diritto di interpello****

1. **Ogni cittadino, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.**
2. **La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.**
3. **La risposta del comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dell'interpellante.**

****articolo modificato ed approvato con emendamento prot. 6473 del 29/04/2021 proposto dal Gruppo consiliare "Una Nuova stagione per Montegiorgio"*

Articolo 78 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dei commi 816 ed 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021, eventualmente effettuati con le previgenti forme di prelievo, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico patrimoniale e canone mercatale, calcolati in base al presente Regolamento, la cui scadenza, limitatamente al 2021, è fissata al 31 agosto 2021

Articolo 79 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, nonché le disposizioni di legge e dei Regolamenti vigenti inerenti le materie disciplinate dal presente Regolamento.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con

quelle del presente Regolamento.

3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle disposizioni del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione
5. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Articolo 80 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, che risulti ad esso contraria o incompatibile. Viene fatta salva la validità dei regolamenti disciplinanti le tipologie di entrata sostituite con il presente, considerata la loro efficacia per tutto quanto di competenza dell'Ente fino al 31/12/2020.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE AI FINI DELL'APPLICA TASSA
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. DISTRIBUTORI DI
TABACCHI.**

I CATEGORIA: DETERMINAZIONE CENTRO ABITATO

II CATEGORIA: CENTRI STORICI – MONTEGIORGIO – MONTEVERDE

III CATEGORIA: RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

I CATEGORIA – Zona A Centri Abitati

1. VIA ABRUZZO
2. VIA A. EISTEIN
3. VIA A. MANZONI
4. VIA A. VOLTA
5. VIA A. MANTEGNA
6. VIA A. DA MESSINA
7. VIA A. ANGELELLI
8. VIA A. ARCHIMEDE
9. VIA BARSANTI
10. VIA CAMPANIA
11. C DA CAPPUCCINI limitatamente alla zona compresa nel Centro Abitato
12. C. DA CARDINALE
13. C. DA CASE
14. C. DA CASONE limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
15. C. DA COLLE REGNANO
16. C. DA CROCEDIVIA
17. C. DA CROCEFISSE DELLE VIGNE
18. VIA DANTE ALIGHIERE
19. VIA DANTE MATTII
20. VIA DEI TIGLI
21. VIA DEL SOLE
22. VIALE DELL'IPPODROMO
23. VIA DELLE MIMOSE
24. VIA DELLE MURA
25. VIA DELLE ROSE
26. VIA E. FERMI
27. VIA E. MONTALE
28. VIA FALERIENSE EST
29. VIA FALERIENSE OVEST
30. C. DA FONTEBELLO limitatamente alla zona compresa nel Centro abitato
31. C. DA FORNACE
32. C. DA FOSSO RIOBERTO
33. VIA FRIULI
34. VIA GAETANO ORSOLINI
35. VIA GALILEO FERRARIS
36. VIA GALILEO GALILEI
37. VIA GASPARE SPONTINI
38. VIA G. DA FABRIANO
39. VIA G. ROSSINI
40. VIA G. BRUNO
41. VIA GIRGIONE
42. VIA GIOTTO
43. VIA G. BATTISTA PERGOLES
44. VIA G. PASCOLI

- 45. VIA G. ROSSA
- 46. VIA ISACCO NEWTON
- 47. VIA LAZIO
- 48. VIA LEONARDO DA VINCI
- 49. VIA LIGURIA
- 50. VIA LUDOVICO ARIOSTO
- 51. VIA LUIGI PASTEUR
- 52. C.DA MADONNA DEL POPOLO
- 53. VIA MARCELLO MALPIGHI
- 54. VIA MICHELANGELO
- 55. VIA NICOLO' COPERNICO
- 56. VIA OSDPEDALE DIOTALLEVI
- 57. C. DA PIAN DELLA NOCE
- 58. C. DA PIANE limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
- 59. C. DA MONTEVERDE
- 60. VIA PIETRO MASCAGNI
- 61. VIA PITAGORA
- 62. VIA RAFFAELLO
- 63. C. DA. S. PAOLO limitatamente alla zona compresa nel centro abitato
- 64. VIA SANT'ANDREA
- 65. C. DA SANT'ANGELO
- 66. C. DA S. CROCE limitatamente alla zona compresa nel centro
- 67. C. DA S. MARIA
- 68. VIA TALETE
- 69. VIA TINTORETTO
- 70. VIA TIZIANO
- 71. VIA TOMAS EDISON
- 72. VIA TOSCANA
- 73. VIA TRAVERSA OSPEDALE DIOTALLEVI
- 74. C DA TROCCHIARO
- 75. VIA UGO FOSCOLO
- 76. VIALE UGOLINO
- 77. VIA UMBRIA
- 78. VIA WERNER VON BRAUN

II CATEGORIA – Zona limitrofe

- 80. VIA ANDREA PASSARI
- 81. VIA CAIROLI
- 82. VIA CATALAFINI
- 83. C. A CASTRUCCIARI
- 84. VIA CAVOUR
- 85. VIA CHIUSA
- 86. VIA COLLICILLO
- 87. VIA CARTA
- 88. C. DA CROCEDEVIA limitante fuori dai centri abitati
- 89. VIA DEGLI ORTI
- 90. VIA DEL COLLE
- 91. VIA DELLE PIAGGE
- 92. PIAZZA D. ALALEONA
- 93. VIA G. CESTONI
- 94. LARGO G. LEOPARDI
- 95. PIAZZA G. MATTEOTTI
- 96. C. DA GIUDACILIO
- 97. VIA G. GARIBALDI
- 98. VIA G MAZZINI
- 99. VIA GOITO
- 100. VIA G. MARCONI
- 101. CORSO ITALIA

- 102. PIAZZALE KENNEDY
- 103. VIA LUIGI FARINI
- 104. VIA MARCO MINGHETTI
- 105. VIA MENTANA
- 106. VIA MONTEVERDE
- 107. VIA PALESTRO
- 108. C. DA PIAGGE
- 109. VIA ROMA
- 110. VIA S. MARTINO
- 111. VIA SOLEFERINO
- 112. VIA TIGNO
- 113. VIA TIRACORDA
- 114. VIA TRIESTE
- 115. VIA UMBERTO I°
- 116. PIAZZALE UNGHERIA
- 117. VIA VANNICOLA GIUSEPPE
- 118. VIA VENTIDIO

III CATEGORIA Zona C Restante parte del territorio

- 119. C. BELOGGE
- 120. C. DA BORE
- 121. C. DA. BOSCHETTO
- 122. C. DA CAPANNE
- 123. C. DA CAPIGLIONE
- 124. C DA CAPRELLA
- 125. C. DA CAPPUCCINI limitatamente fuori dal centro abitato
- 126. C. DA CARDINALE
- 127. C. DA CASTAGNETO
- 128. VIA CASTELFIDARDO
- 129. C. DA CERRETO
- 130. C. DA CISTERNA
- 131. C. DA COLLE CERRETTO
- 132. C. DA COLLE MONTEVERDE
- 133. C. DA COLLE REGNANO limitatamente fuori dal centro abitato
- 134. C. DA COLLEBIANCO
- 135. C. DA CROCE
- 136. C. DA CROCE CERRETO
- 137. C. DA CROCEDIVIA limitatamente fuori dal centro abitato
- 138. C. DA CROCEFISSO
- 139. VIA E. MORANDI
- 140. C. DA FEGATARA
- 141. C. DA FERRANTINI
- 142. C. DA FONTANELLA
- 143. C. DA FONTE
- 144. C. DA FONTE PEZZONE
- 145. C. DA FONTABELLO limitatamente fuori dal centro abitato
- 146. C. DA FONTENONE (Alteta)
- 147. C. DA FONTENONE (Cerreto)
- 148. C. DA FONTERIMANA
- 149. C. DA FONTEROSA
- 150. C. DA FONTESECCA
- 151. C DA FORNACE limitatamente fuori dal centro abitato
- 152. C. DA FOSA
- 153. C. DA GABBIANO
- 154. C. DA GAGLIANELLO
- 155. C. DA GAGLIANO
- 156. C. DA GIANNINA
- 157. C. DA LAQUA
- 158. VIA MANLIO MASSINI

- 159. C. DA MARGIANO
- 160. C. DA MELETO
- 161. C. DA MOLINO limitatamente fuori dal centro abitato
- 162. C. DA MONTABONI
- 163. C. DA MONTANARI
- 164. C. DA MONTEMILIONE
- 165. C. DA MONTESE
- 166. C. DA MONTECCHIO
- 167. C. DA MONTEVERDE
- 168. C. DA MONTONE
- 169. C. DA MORRECINE
- 170. C. DA OSTERIA
- 171. C. DA PALAZZO
- 172. C. DA PALAZZO
- 173. C. DA PALOMBARA limitatamente fuori dal centro abitato
- 174. C. DA PEDEZZANO
- 175. C. DA PIANARELLE
- 176. C. DA PIANE limitatamente fuori dal centro abitato
- 177. C. DA PIANE MONTE VERDE
- 178. C. DA PILA
- 179. C. DA PONTE
- 180. C. DA PONTENOVO
- 181. C. DA QUERCIARI
- 182. C. DA S. FLAVIANO
- 183. C. DA SAN GIORGIO
- 184. C. DA SAN GIUSEPPE
- 185. C. DA SAN LIBERATO
- 186. C. DA S. MIE'
- 187. C. DA S. PIETRO
- 188. BORGO SAN ROCCO
- 189. C. DA S. SAVINO
- 190. C. DA S. SILVESTRO
- 191. C. DA S. ZINONE
- 192. C. DA S. CATERINA
- 193. C. DA S. LUCIA
- 194. C. DA S. SUSSANA
- 195. C. DA S. STEFANO
- 196. C. DA SANTOLINO
- 197. C. DA SCOPERTA
- 198. C. DA SDRAO
- 199. C. DA SEGLIOLA
- 200. C. DA SELVE
- 201. C. DA SOCCORSO
- 202. C. DA SOLAGNA
- 203. C. DA SPONSETO
- 204. C. DA TASSI
- 205. C. DA TRE CAMINI
- 206. C. DA VALLE
- 207. C. DA VALLONE
- 208. P. ZA VENTICINQUE APRILE
- 209. C. DA VEZZELLI